

lavoro, che si distingueva piuttosto per le sue «enunciazioni di carattere generico non aventi grande rilevanza pratica»³⁸.

Secondo Del Giudice, «il fascismo coi primi due principi della Carta del lavoro afferma essere il lavoro un dovere sociale che come tale è tutelato dallo Stato, che è la sintesi delle ragioni di vita di tutta la Nazione, nella quale il lavoro rappresenta la funzione pubblica socialmente più utile e più importante». Chiariva il sindacalista:

La Carta del lavoro è fatta per tutte le attività produttive italiane. Dovunque vi sia un uomo che lavora, là vi deve essere il pieno rispetto dei principi di tutela del lavoro affermato dal fascismo. La diversa potenzialità economica delle industrie non può né deve influire sulle condizioni generali del lavoro.

Inoltre affermava che, soprattutto per la provincia torinese, era ormai assolutamente «necessario provvedere subito alla stipulazione di contratti collettivi per la maggioranza delle categorie operaie». Nello stesso articolo della «Gazzetta» il «controcanto» era affidato ad uno degli esponenti più in vista dell'Unione industriale, l'onorevole Giuseppe Mazzini, che invece definiva la Carta del lavoro soltanto «una promessa e una speranza» ed essenzialmente «una legge che appena accenna ai limiti superiori dell'attività del singolo, mentre apre sconfinati orizzonti ad opere benefiche e grandi per il bene di tutti».

Pochissimo tempo prima di lasciare definitivamente Torino, Riccardo Del Giudice prese aperta posizione contro l'organizzazione scientifica del lavoro, che a quel tempo era diventata non solo oggetto di curiosità giornalistica, di studi e di convegni cittadini, ma un vero e proprio nuovo metodo di lavoro, quel sistema Bedaux che s'intendeva applicare in via sperimentale nelle grandi fabbriche. Il Bedaux, importato in Italia dagli Stati Uniti, stabiliva una rigida determinazione dei tempi delle operazioni lavorative, su cui basare salari e incentivi perfettamente corrispondenti al rendimento offerto dal lavoratore; in tal modo si «presumeva di aver stabilito, scientificamente, leggi valide per ogni genere di lavoro, in grado di determinare la frequenza e l'ampiezza dei periodi di sforzo e di riposo, variabili a seconda della natura della prestazione»³⁹. In pratica, invece, si posero «le basi oggettive di quel processo di dequalificazione e di declassamento salariale», contrattualmente sancito in seguito, negli anni '28-29, e dovuto soprattutto alla scomposizione delle mansioni operaie e alla conseguente

³⁸ Cfr. A. AQUARONE, *La politica sindacale del fascismo*, in ID. e M. VERNASSA (a cura di), *Il regime fascista*, Il Mulino, Bologna 1974, p. 244.

³⁹ Cfr. V. CASTRONOVO, *Giovanni Agnelli*, Utet, Torino 1971, p. 485.